

Allegato "C" al rogito Dr. Gallo Enrico n.54738/5112 di rep. -

----- **STATUTO DELLA** -----
----- **"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA** -----
----- **CUNEOGINNASTICA"** -----

--- **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO - AFFILIAZIONE** ---

Articolo 1 - Costituzione e Denominazione -----

1. E' costituita, nella forma di associazione riconosciuta, una associazione sportiva dilettantistica denominata -----

----- "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA -----
----- CUNEOGINNASTICA" -----

L'associazione è un ente di diritto privato senza scopo di lucro, regolata dal presente statuto e dalle norme vigenti in materia di associazioni sportive dilettantistiche. -----

2. Negli atti e nella corrispondenza è consentito, salvo non diversamente previsto, l'uso della sigla "A.S.D. Cuneoginnastica", senza vincoli di individuazione grafica (maiuscola o minuscola), né di interpunzione. -----

3. I colori sociali sono bianco e blu. L'emblema dell'Associazione è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante due atlete in evoluzione. -----

Articolo 2 - Sede - Durata -----

1. L'Associazione ha sede legale in Cuneo (CN), attualmente all'indirizzo di via Giovanni Battista Bongioanni numero 16. Il Consiglio Direttivo potrà, con propria determinazione, modificare l'indirizzo della sede all'interno del medesimo Comune. -----

2. Il Consiglio Direttivo ha, inoltre, facoltà di istituire o sopprimere succursali, sezioni distaccate o uffici senza stabile rappresentanza, su tutto il territorio nazionale. ----

3. Spetta comunque all'Assemblea istituire o sopprimere sedi secondarie con rappresentanza stabile ovvero trasferire la sede legale in altro Comune. -----

4. L'Associazione ha durata illimitata, salvo anticipato scioglimento anche volontario deliberato dall'Assemblea. ----

Articolo 3 - Oggetto Sociale e Scopo -----

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve o capitale, comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 Decreto legislativo numero 36/2021 e s.m.i., salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

2. L'Associazione persegue le sue finalità istituzionali in ossequio ai principi di democrazia interna e di uguaglianza e pari opportunità di tutti gli Associati, dell'elettività delle cariche associative e dell'obbligatorietà del rendiconto, con esclusione di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, anche di natura etnica, religiosa, di genere e politica.

3. L'Associazione è riconosciuta ai fini sportivi ed esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7,

comma 1, lettera b), Decreto Legislativo numero 36/2021 s.m.i., ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento dell'attività sportiva praticata, con le finalità e l'osservanza delle disposizioni e delle direttive emanate dal C.I.O., dal C.O.N.I., dall'I.P.C. e dal C.I.P. ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari degli enti sportivi, anche paralimpici, e comunque iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 numero 39, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti. In particolare, l'Associazione ha quale finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche della ginnastica nonché di qualsiasi ulteriore disciplina sportiva e/o ricreativa e/o ludica prevista dalle disposizioni del C.O.N.I. e/o del C.I.P. mediante l'iscrizione al suo Registro e al Registro delle attività sportive dilettantistiche tenuto dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'Associazione riconosce e promuove il valore delle attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale, nonché la partecipazione all'attività agonistica e/o ricreativa e/o ludica degli enti sportivi, intendendosi per tali le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, cui risulta affiliata e alle quali si impegna a presentare annualmente richiesta di affiliazione per le discipline sportive di riferimento secondo la normativa applicabile, quali a mero titolo esemplificativo non esaustivo:

- a. organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, manifestazioni, gare e concorsi; -----
- b. promuovere ed organizzare attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva sociale; -----
- c. organizzare corsi di attività motoria e di mantenimento psicofisico; -----
- d. collaborare allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive autorizzate dai rispettivi enti sportivi alla quale delibererà di aderire. -----

4. L'Associazione può altresì essere costituita, quale ente del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, fermo restando il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità di cui all'articolo 4 Decreto Legislativo numero 117/2017. In materia di ordinamento e amministrazione si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo numero 117/2017.

5. L'Associazione ha facoltà di realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione e allo svolgimento delle discipline sportive praticate con delibera del Consiglio Direttivo, ai sensi del successivo articolo 18 (diciotto) del presente Statuto. -----

6. L'Associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affilianti per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16 del Decreto legislativo numero 39/21.

7. L'Associazione gestisce attività e servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento dello sport dilettantistico, con: -----

a. l'organizzazione di attività ludiche e di formazione sportiva e ricreativa dello sport dilettantistico; -----

b. la prevenzione per la tutela della salute degli Atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli Atleti nelle attività sportivo-agonistiche; -----

c. la promozione e sviluppo di tutte le attività sportive dilettantistiche, incluse le attività integrate, connesse e accessorie secondo le disposizioni dei relativi enti sportivi ai quali delibererà di aderire accettandone Statuto e Regolamenti

8. Nei limiti previsti dall'articolo 9 Decreto Legislativo numero 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondarie e strumentali, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: -----

a. gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere; -----

b. gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali; -----

c. esercitare attività di natura commerciale, quali sponsorizzazioni, promo pubblicitarie, cessione di diritti con obiettivi di autofinanziamento; -----

d. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici o privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari anche per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde o attrezzate. -----

Articolo 4 - Misure e strumenti per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione -----

1. L'Associazione garantisce il diritto fondamentale degli associati e dei tesserati di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006, numero 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psicofisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. L'Associazione previene e contrasta ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, e si conforma ai Decreto Legislativo numero 36 del 28 febbraio 2021, al Decreto Legislativo numero 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. in materia. -----

Articolo 5 - Affiliazione -----

1. Con l'affiliazione, l'Associazione accetta incondizionatamente le disposizioni e le direttive del C.I.O., del C.O.N.I., dell'I.P.C. e del C.I.P.. L'Associazione ha facoltà di affiliarsi ad altri enti sportivi per la medesima specialità sportiva. -----

2. L'Associazione si impegna ad accettare incondizionatamente i provvedimenti disciplinari e le decisioni assunte dai competenti organi degli enti sportivi. -----

3. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le disposizioni degli Statuti e dei Regolamenti federali degli enti sportivi a cui l'Associazione intenderà affiliarsi, nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate. -----

4. L'Associazione si impegna a tesserare agli enti sportivi per le relative discipline di appartenenza, tutti i propri Atleti, Tecnici e Dirigenti, ovvero gli altri soggetti per cui la regolamentazione dell'ente sportivo prevede lo status di tesserato. -----

5. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del C.I.O. e del C.O.N.I. e, ove paralimpici, riconosciuti dall'I.P.C. e dal C.I.P. e/o dagli enti sportivi. -----

6. L'Associazione si impegna altresì a garantire il corretto e regolare svolgimento delle assemblee dei propri Atleti e dei Tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee degli enti sportivi se e per quanto previsto dalle disposizioni delle singole discipline sportive a cui risulta affiliata. Nel caso in cui il numero di Atleti o Tecnici non consentano lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti della rispettiva Federazione sportiva, è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. -----

----- **ASSOCIATI - AMMISSIONE - DIRITTI DOVERI** - -----

----- **SCIoglimento SINGOLO RAPPORTO ASSOCIATIVO - TESSERATI** ----

Articolo 6 - Associati -----

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Associati, tutte le persone fisiche che partecipano alle attività sociali, sportive e/o ricreative e/o ludiche svolte dall'Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo, e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della correttezza sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione e degli enti di riferimento e dei suoi organi. Viene espressamente e-

scluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. -----

2. Gli Associati dell'Associazione si distinguono in: -----

A) Onorari; -----

B) Esecutivi; -----

C) Ordinari. -----

In particolare: -----

a) Associati Onorari, sono coloro che l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ritenga opportuno di eleggere in riconoscimento di particolari meriti; -----

b) Associati Esecutivi, sono sia coloro che hanno contribuito alla costituzione dell'Associazione, sottoscrivendo l'Atto costitutivo, sia gli Associati che sono stati eletti dall'Assemblea quali componenti del Consiglio Direttivo; -----

c) Associati Ordinari, sono tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione. -----

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo. -----

Gli Atleti e i Tecnici possono acquisire lo status di tesserati senza essere Associati. -----

Tutti gli Associati hanno eguali diritti e doveri. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli Associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo. Il numero degli Associati è illimitato. -----

3. L'Associazione garantisce a tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione la facoltà di presentare una domanda di ammissione secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione di un minorenne deve essere presentata da chi esercita la responsabilità genitoriale (anche disgiuntamente) o dal tutore nei casi previsti dalla legge

4. L'ammissione è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo e al previo pagamento della quota associativa annuale. Il Consiglio Direttivo deve comunicare all'interessato l'esito della domanda entro otto giorni dalla sua presentazione. Trascorso tale termine, in assenza di comunicazione la domanda si considera automaticamente accolta. -----

5. In caso di diniego della domanda, la relativa decisione deve essere adeguatamente motivata e comunicata all'interessato. L'interessato al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro quindici giorni, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea nella prima adunanza successiva, fermo restando quanto previsto dai regolamenti degli enti sportivi. -----

Articolo 7 - Diritti e doveri dei Soci -----

1. La qualifica di Associato è subordinata al pagamento di una quota associativa annua, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. -----

2. Tutti gli Associati godono del diritto di partecipazione e

voto nelle Assemblee nonchè del diritto di elettorato attivo e, se maggiorenni, del diritto di elettorato passivo [se in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 13 (tredici) del presente Statuto]. Il minorenni esercita il diritto di partecipazione all'Assemblea e di voto nonchè di elettorato attivo tramite chi esercita la responsabilità genitoriale (anche disgiuntamente) o il tutore nei casi previsti dalla legge. -----

3. Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo e di frequentare la sede sociale dell'Associazione secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento. -----

4. Tutti gli Associati sono obbligati a osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi associativi. -----

5. Tutti gli Associati hanno l'obbligo: -----

a) di mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dell'Associazione e degli altri Associati e di osservare l'obbligo di lealtà, probità e rettitudine; -----

b) di versare, nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, la quota associativa annua; -----

c) di osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni dell'Associazione nonchè quelli del C.O.N.I. ed eventualmente del C.I.P. e degli organismi internazionali di riferimento, dalla stessa recepiti, e accettarli come personalmente cogenti

6. Gli Associati non vantano alcun diritto nei confronti del Patrimonio sociale dell'Associazione. -----

7. Il Consiglio Direttivo può prevedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione alle competizioni sportive nazionali e/o estere e a stage tecnici, ovvero ulteriori eventi o manifestazioni, comunque denominati, attinenti all'attività sportiva dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può, altresì, garantire premi, comunque denominati e in qualsiasi forma, in base ai risultati sportivi conseguiti. -----

Articolo 8 - Recesso - esclusione - morte -----

1. La qualifica di Associato si perde per recesso, per esclusione o per morte. -----

2. Qualunque Associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'anno sociale nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo. -----

3. Qualunque Associato può essere escluso dall'Associazione quando sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun Associato, ivi compreso il versamento della quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo laddove la morosità si protragga per oltre due mesi dalla scadenza del termine. -----
L'esclusione è pronunciata del Consiglio Direttivo. La relativa deliberazione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. La delibera di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale è comunicato all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, l'interessato presenti ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea che esamina l'impugnazione in contraddittorio con l'interessato. L'Associato del quale sia deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta sia per l'anno nel quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo all'anno nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione. L'Associato escluso non può essere più ammesso nell'Associazione. -----

4. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di Associato non attribuisce a quest'ultimo o agli eredi dell'Associato deceduto alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione. -----

Articolo 9 - Tesserati -----

1. L'Associazione consente la partecipazione alla sola vita sportiva associativa alle persone fisiche che prendono parte alle discipline sportive promosse dall'Associazione, nel rispetto del suo Statuto e dei suoi Regolamenti. -----

Tali soggetti, qualora l'ente sportivo di riferimento lo consenta, acquisiranno lo status di Tesserati e, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento sportivo, saranno legati all'Associazione per tutta la durata del tesseramento, come previsto dagli enti sportivi di riferimento. -----

2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, Decreto Legislativo numero 36/2021, il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l'Associazione, secondo gli status previsti dall'ente sportivo (atleta, tecnico, dirigente, ufficiale di gara). -----

3. I Tesserati ricoprono uno status attinente all'attività sportiva agonistica e non agonistica in favore dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'ente sportivo. -----

4. Il Tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dall'ente sportivo di appartenenza dell'Associazione per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi. -----

5. L'Associazione ha facoltà di garantire agli Atleti Tesserati particolare assistenza e supporto all'attività sportiva praticata. -----

6. I Tesserati sono in possesso della tessera rilasciata dagli Organismi Sportivi cui l'Associazione è affiliata, nel rispetto delle qualifiche previste dalla regolamentazione dell'ente sportivo di riferimento, del C.O.N.I. e/o del C.I.P.

7. I Tesserati sono tenuti all'osservanza delle norme dettate dalla Federazione nazionale e internazionale di appartenenza nonché dal C.O.N.I., dal C.I.O. e, ove paralimpici, dallo I.P.C. e dal C.I.P. -----

8. La tessera agli Organismi Sportivi di appartenenza vincola l'Atleta all'Associazione secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti. -----

L'Atleta o il Tecnico escluso non possono essere più ammessi nell'Associazione. -----

Articolo 10 - Tesserati minorenni -----

1. Per quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, Decreto Legislativo numero 36/202, il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso. -----

2. Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, Decreto legislativo numero 36/2021, la richiesta di tesseramento del minore è presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 Codice Civile. Inoltre, in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articolo 337 bis e seguenti Codice Civile. -----

3. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le disposizioni relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso l'Associazione, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai precedenti commi 1 e 2. -----

4. Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo il

compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla Legge numero 91/1992, hanno presentato tale richiesta. --

----- **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE** -----

Articolo 11 - Organi -----

1. Sono organi dell'Associazione: -----
a) l'Assemblea degli Associati; -----
b) il Consiglio Direttivo; -----
c) il Presidente; -----
d) l'Organo di Controllo e il Revisore dei Conti, qualora la loro nomina sia obbligatoria per legge o facoltativamente deliberata dall'Assemblea. -----
2. La nomina dei titolari degli organi dell'Associazione, la loro modifica e/o integrazione nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti secondo le modalità e nei termini previsti dai relativi regolamenti. -----
3. Le variazioni di cui al precedente comma devono essere altresì comunicate al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente applicabile. -----

----- **ASSEMBLEA** -----

Articolo 12 - Assemblea -----

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, rappresenta l'universalità degli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti. -----
2. L'Assemblea: -----
a) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, altresì rendiconto economico e finanziario; -----
b) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti; -----
c) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo; -----
d) nomina e revoca, quando previsto, o qualora lo ritenga opportuno, i componenti dell'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della Revisione dei Conti; -----
e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; -----
f) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate; -----
g) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo statuto; -----
h) delibera la trasformazione, compresa quella in Società sportiva di capitali o in cooperativa sportiva, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo

patrimonio; -----
i) delibera ogni atto e contratto relativo a diritti immobiliari; -----
l) delibera su tutti gli argomenti attribuiti alla sua competenza dallo Statuto o dalla Normativa di riferimento. -----
3. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale. -----
4. Hanno diritto di intervenire in Assemblea con diritto di voto tutti gli Associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi, in regola con il versamento delle quote associative. Ogni associato ha diritto a un voto. Non sono ammessi voti per corrispondenza. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo o il Revisore dei Conti, se nominati. Il delegato non può ricevere più di due deleghe. -----
5. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale, per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, altresì rendiconto economico e finanziario, nonché ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o necessario oppure ne sia fatta richiesta da: -----
. almeno un decimo degli Associati, in regola con il pagamento della quota associativa all'atto della richiesta; -----
. almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo
6. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede dell'Associazione purchè in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli aventi diritto. -----
7. L'Assemblea è convocata con avviso da spedire a ogni Associato, ai membri del Consiglio Direttivo e a ogni altro avente diritto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) ed essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (compresa la posta elettronica) oppure consegnato a mano. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo e l'ora della adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione, per l'ipotesi in cui l'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Può essere data notizia della convocazione spedita/consegnata mediante affissione della stessa presso la sede associativa e/o sede operativa e/o mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Associazione. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i membri dell'Organo Amministrativo e a ogni altro avente diritto. -----
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal

Consigliere più anziano di età ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dall'Assemblea. ----

9. Il Presidente è assistito da un segretario, a meno che il verbale debba essere redatto ai sensi di legge o sia comunque redatto da un notaio. -----

10. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigerne e regolarne lo svolgimento, regolare la discussione, stabilire le modalità per le singole votazioni, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

11. L'Assemblea è validamente costituita: -----

a) in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli associati; -----

b) in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti, in proprio o per delega; -----

e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto, se non imposte dalla normativa, in prima convocazione, occorre la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli Associati e le deliberazioni sono prese col voto favorevole dei tre quarti degli Associati intervenuti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione, occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno un decimo degli Associati e le deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza degli Associati intervenuti, in proprio o per delega. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio sono assunte col voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione. -----

12. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, altresì rendiconto economico e finanziario, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. ----

13. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso è necessario che: -----

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari; -----

c) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -----

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi au-

dio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante. -----

Il Consiglio Direttivo può deliberare che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione audio/video che garantiscano il rispetto delle condizioni di cui al precedente comma; in tal caso senza la necessità che il Presidente e il soggetto verbalizzante si trovino nel medesimo luogo. -----

14. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se nominato, o dal Notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione degli Associati favorevoli, astenuti o dissenzienti. Deve inoltre riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma di quanto sopra. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli Associati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Detto verbale dovrà essere trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni. Tutte le deliberazioni dovranno in ogni caso essere portate a conoscenza degli Associati, ancorchè non intervenuti. La pubblicità della deliberazione si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede associativa, in apposita bacheca, per i quindici giorni successivi alla data della sua adozione e sul sito istituzionale dell'Associazione. -----

15. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo degli Organi associativi o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata, se previsto dai rispettivi statuti o regolamenti, anche agli Organismi Sportivi a cui l'Associazione è affiliata. -----

----- CONSIGLIO DIRETTIVO -----

Articolo 13 - Consiglio Direttivo -----

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre a un massimo di sette componenti incluso il Presidente, eletti dall'Assemblea. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina. I componenti dovranno tutti essere tesserati ovvero dovranno tesserarsi al relativo ente sportivo in qualità di dirigenti. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Tali ultime due cariche potranno essere ricoperte anche dalla stessa persona. Il primo Consiglio Direttivo è stato eletto dagli Associati fondatori dell'Associazione. -----

2. Le cariche associative sono di norma gratuite; possono tuttavia essere remunerate, previa delibera dell'Assemblea, nei limiti di cui all'articolo 8, comma 2, Decreto Legislativo numero 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'ar-

articolo 3, comma 2, ultimo periodo, Decreto Legislativo numero 112/2017. È previsto, se deliberato dal Consiglio Direttivo, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'assolvimento del proprio incarico e per la partecipazione a riunioni fuori dalla sede sociale. -----

3. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. -----

4. Possono essere consiglieri i soli Associati in regola con il pagamento delle quote associative che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai Regolamenti del C.O.N.I. e degli enti sportivi cui l'Associazione è affiliata e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di un qualsiasi ente affiliante ad esso aderente a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Il diritto di elettorato passivo si acquisisce automaticamente con la maggiore età e può esercitarsi nella prima Assemblea utile dopo il raggiungimento della maggiore età. -----

5. Si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo numero 36/2021. -----

Articolo 14 - Cessazione dalla carica, sostituzione e decadenza del Consiglio Direttivo -----

1. Dalla carica di Consigliere si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge o regolamenti sportivi. ---

2. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti Consiglieri provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di Consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati, il Consiglio continuerà a operare in tale composizione fino alla prima Assemblea utile in cui si procederà all'integrazione dei componenti, i quali resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti. -----

3. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice - Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva. In caso di dimissione o impedimento del Vice-Presidente, il Consiglio Direttivo nomina un consigliere cui attribuisce le relative funzioni. -----

4. Il Consiglio Direttivo, dovrà considerarsi decaduto e non più in carica, qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento, dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea degli Associati, per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria della Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto. -----

5. Le variazioni, così come la nomina, dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate a tutti gli Organismi cui l'Associazione aderisce, se e per quanto disposto dai relativi statuti e regolamenti, unitamente ad una copia del relativo verbale di delibera. -----

Articolo 15 - Convocazione e quorum deliberativo -----

1. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale. -----

2. Alle riunioni del Consiglio Direttivo ha diritto di intervenire, senza diritto di voto, l'Organo di Controllo, se nominato. -----

3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo, se nominato, e comunque non meno di due volte all'anno. -----

4. La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. La convocazione deve pervenire a ciascuno dei Consiglieri e a ogni altro avente diritto almeno tre giorni prima della riunione, Nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di un giorno.

5. Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purchè l'Organo di Controllo, se nominato, sia stato informato e non vi si opponga.

6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice - Presidente e, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età. ----

7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. -----

8. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. -----

9. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che: -----

a) sia consentito a chi presiede il Consiglio Direttivo, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire a-

deguatamente gli eventi consiliari; -----
c) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -----
d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente del Consiglio Direttivo e il soggetto verbalizzante. -----
L'adunanza può tenersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione audio/video che garantiscano il rispetto delle condizioni di cui al precedente comma; in tal caso senza la necessità che il Presidente e il soggetto verbalizzante si trovino nel medesimo luogo. -----

10. Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto nel Libro delle Adunanze del Consiglio. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione. -----

Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo -----

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo: -----
a. curare gli affari d'ordine amministrativo e redigere il Bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea; -----
b. stabilire le date dell'Assemblee degli Associati da indire almeno una volta l'anno e convocare, ove necessario, l'Assemblea; -----
c. determinare l'importo delle Quote associative d'iscrizione e dei contributi supplementari per la partecipazione all'attività sportiva, formativa, didattica, etc.; -----
d. attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea degli Associati; -----
e. amministrare i beni sociali e curarne l'incremento; -----
f. decidere su tutte le questioni che interessano il normale funzionamento economico sportivo dell'Associazione; -----
g. assumere le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali Volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al Decreto legislativo numero 36/2021 e s.m.i. in materia di lavoro sportivo; -----
h. l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali; -----
i. l'istituzione di Commissioni e la nomina di rappresentanti in Organismi Pubblici e Privati, Federazioni e altri Enti; ---
j. la facoltà di nominare tra gli Associati, soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso; -----

k. redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci; -----

l. adottare provvedimenti disciplinari nei confronti degli Associati, che potranno essere impugnati dinanzi all'Assemblea

m. deliberare sulle domande di ammissione degli Associati o su eventuali cause di esclusione; -----

n. nominare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni anche ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del Decreto Legislativo numero 36/2021; -----

o. curare l'interesse degli Associati e dell'Associazione nei confronti di altre associazioni e società sportive e pubblici poteri, sia direttamente che tramite gli enti sportivi; -----

p. qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi. -----

----- **PRESIDENTE** -----

Articolo 17 - Il Presidente -----

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati. -----

2. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile. -----

3. Salvo quanto già risultante incidentalmente in altri articoli dello Statuto, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione; vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza; può provvedere alla riscossione dei proventi e delle quote associative ed effettuare i pagamenti. -----

4. Ha la legale rappresentanza dell'Associazione. -----

5. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione, ovvero, in caso di impossibilità di svolgimento del Consiglio Direttivo, senza indugio. -----

6. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro venti giorni dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da un apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell'Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo. -----

----- **VICE PRESIDENTE** -----

Articolo 18 - Il Vice - Presidente -----

1. Il Vice - Presidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato. -----

----- **TESORIERE E SEGRETARIO** -----

Articolo 19 - Il Tesoriere e il Segretario -----

1. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. -----

2. Qualora esse siano attribuite a soggetti diversi, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero, nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice - Presidente. -----

3. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero, dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice - Presidente. -----

4. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di adesione all'Associazione e di tesseramento e attende alla corrispondenza. ----

5. Al Tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento. -----

6. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il Rendiconto annuale in termini economici e finanziari. -----

7. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. -----

----- ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE DEI CONTI -----

Articolo 20 - Organo di Controllo - Revisore Legale -----

1. Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo. -----

2. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre membri effettivi, i quali eleggono tra loro il Presidente del Collegio, in occasione della prima seduta, delibera con metodo collegiale.

3. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o

- di uno dei Controllori effettivi. -----
4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una delle categorie di cui all'articolo 2397 Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Revisori e almeno uno dei Controllori Supplenti deve essere nominato un soggetto appartenente a una delle categorie di cui all'articolo 2397 Codice Civile. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di revisione legale dei conti, esso è composto da un Controllore dei Conti (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori dei Conti. Ai Componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 Codice Civile. -----
5. L'Organo di Controllo dura in carica per 4 anni e può essere rieletto. -----
6. L'Organo di Controllo provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili dell'Associazione, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sul Rendiconto consuntivo ed effettua le verifiche di cassa; in caso di organo collegiale, i controlli potranno essere effettuati in via individuale. -----
7. L'Organo di Controllo partecipa di diritto a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo ma senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza. ----
8. I verbali delle riunioni e le relazioni dell'Organo di Controllo devono essere trascritti sull'apposito libro. -----
9. Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Revisore dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La Revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo. -----

----- **PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI** -----

Articolo 21 - Il Rendiconto -----

1. L'Associazione redige e tiene regolarmente il Rendiconto economico-finanziario. -----
2. Il Consiglio Direttivo redige sia il Bilancio preventivo sia il Bilancio, o Rendiconto consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. -----
3. Il Rendiconto consuntivo ha la funzione di informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione. -----
4. Deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei Soci. In occasione della convocazione dell'Assemblea Ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione, deve essere messa a di-

sposizione di tutti i Soci copia del Rendiconto stesso. -----
5. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso si applica quanto previsto dall'articolo 14 (quattordici) del presente Statuto. -----

Articolo 22 - Anno Sociale -----

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario hanno la durata di un anno e coincidono con l'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) di ciascun anno. -----

Articolo 23 - Patrimonio e divieto di distribuire degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da: -----

a. beni mobili, registrati e non, ivi compreso il materiale e attrezzature sportive, e beni immobili di proprietà dell'Associazione, ancorché acquisiti mediante lasciti o donazioni;

b. trofei, targhe e riconoscimenti vari aggiudicati in gare, tornei e manifestazioni; -----

c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze in avanzo del Rendiconto. -----

2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti: -----

a. dalle quote sociali, sia di adesione che supplementari; ---

b. dalle eventuali elargizioni liberali, anche a titolo di lascito o successione, fatte dai Soci, dai Tesserati e da terzi simpatizzanti; -----

c. dalle entrate derivanti dall'organizzazione di gare, manifestazioni e tornei; -----

d. dai contributi e dalle sovvenzioni comunali, provinciali, regionali e statali, del C.O.N.I., delle Federazioni o di altri Enti; -----

e. da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell'Associazione. -----

3. L'Associazione destina eventuali Avanzi di gestione e/o Utili allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. -----

4. Le somme versate per le Quote Associative annuali non sono rimborsabili in nessun modo, neppure agli eredi in caso di morte. La quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, ai sensi dell'articolo 148 D.P.R. 22 dicembre 1986 numero 917, e non è rivalutabile.

5. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 2, Decreto Legislativo numero 36/2021, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. -----

6. Trovano altresì applicazione l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, Decreto legislativo numero 112/2017. -

----- **LAVORATORI - VOLONTARI - DILETTANTISMO** -----

Articolo 24 - Lavoratori e Volontari -----

1. Il rapporto di lavoro sportivo intercorrente con l'Associazione è regolato dall'articolo 25 e seguenti Decreto legislativo numero 36/2021. -----

2. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei Volontari, cui si applica il regime previsto dall'articolo 29 Decreto Legislativo numero 36/2021. -----

3. Ricorrendone i presupposti, l'Associazione può altresì avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente

4. L'Associazione si impegna ad acquisire ogni documento utile e/o necessario per le finalità di cui al presente articolo ai sensi della normativa vigente applicabile, ivi compreso quanto previsto dall'articolo 33, ultimo comma, Decreto legislativo numero 36/2021. -----

Articolo 25 - Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo -----

1. Il rapporto di lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo intercorrente con l'Associazione è regolato dall'articolo 28 Decreto legislativo numero 36/2021. -----

2. Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i requisiti di cui all'articolo 28, comma 2 Decreto legislativo numero 36/2021. -----

3. L'Associazione provvederà a comunicare, secondo la normativa vigente, al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, nelle forme e modalità di cui all'articolo 6 Decreto Legislativo numero 39/2021, nonché delle relative disposizioni attuative. L'Associazione si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, Decreto legislativo numero 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente. -----

PREGIUDIZIALE SPORTIVA -----

Articolo 26 - Giustizia Sportiva e Clausola Compromissoria ---

1. L'Associazione aderisce incondizionatamente ai principi della giustizia sportiva, accettando incondizionatamente che, in applicazione dei principi di cui all'articolo 1 D.L. numero 220/2003, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive. -----

2. Nelle materie di cui al comma 1, l'Associazione e i suoi tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del C.O.N.I. e del C.I.P. gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo. -----

3. Gli Associati e i tesserati si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale di natura irrituale la risoluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'articolo 808-ter Codice Procedura Civile, originate dalla loro attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza ordinaria degli organi di giustizia sportivi. Il Collegio arbitrale è costituito da tre membri: due componenti, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del terzo componente, con funzioni di Presidente, da scegliersi preferibilmente tra i componenti degli organi di giustizia o di altri organi e commissioni degli enti sportivi a cui l'Associazione aderisce. In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al Presidente del Comitato Regionale dell'ente sportivo a cui l'Associazione è affiliata, che deve provvedere anche alla designazione dell'arbitro di parte, qualora questa non vi provveda. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano secondo equità e senza modalità di procedura, emettendo un lodo irrituale. Il lodo deve essere emesso entro sessanta giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale, salve proroghe concesse in forma scritta da tutte le parti coinvolte nel procedimento, e, ai fini dell'esecuzione, deve essere depositato entro quindici giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri presso la segreteria dell'Associazione che provvede a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti e a curarne l'esecuzione. -----

4. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra l'Associazione e gli Atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del C.O.N.I. o del C.I.P. o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi della normativa vigente, è disciplinata dal Codice del processo Amministrativo. -----

----- SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE -----

Articolo 27 - Scioglimento -----

1. La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i tre quarti degli Associati aventi diritto di voto. La richiesta di convocazione dell'Assemblea deve essere presentata da almeno quattro quinti dei membri del Consiglio Direttivo o da i due terzi del totale degli Associati aventi diritto di voto.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione deve anche provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e alla definizione dei relativi poteri. Possono essere nominati liquidatori anche i consiglieri uscenti. I liquidatori deli-

berano a maggioranza. -----

3. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'eventuale autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. -----

4. La destinazione del Patrimonio residuo avverrà, per quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, Decreto legislativo numero 36/2021, a fini sportivi. -----

5. Se costituita nelle forme di cui all'articolo 3, comma 4, Decreto legislativo numero 117/2017, la destinazione del Patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione o altro Ente che persegua la promozione e/o lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale ai sensi del Decreto legislativo numero 117/2017, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. -----

----- **NORME TRANSITORIE** -----

Articolo 28 - Disciplina transitoria -----

1. In tutti i casi in cui il presente statuto richiama il testo della normativa vigente, deve intendersi operato un rinvio recettizio alle relative disposizioni e provvedimenti di attuazione. Di conseguenza ogni cambiamento della normativa ha automaticamente effetto anche sulle norme recettizie del presente statuto senza necessità di una sua rettifica formale.

2. Le disposizioni e gli obblighi discendenti dalle normative richiamate nel presente Statuto devono intendersi decaduti e superati in caso di abrogazione della normativa da cui discendono. -----

----- **NORMA DI RINVIO** -----

Articolo 29 - Norma di rinvio -----

1. L'Associazione accetta di conformarsi allo statuto, alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo statuto ed ai regolamenti degli enti sportivi a cui risulta affiliata. È integralmente recepita ed approvata ogni modifica e/o integrazione che i sopracitati enti statali e sportivi apportino in futuro ai loro Statuti e Regolamenti. In caso di riscontrata difformità, le previsioni statutarie e regolamentarie dell'Associazione confliggenti con le disposizioni come sopra individuate si avranno per non apposte, salvo che siano rispondenti a norme inderogabili di legge. -----

2. Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alla legge 8 agosto 2019 numero 86 ed ai relativi decreti e provvedimenti di attuazione, quelle contenute nel Codice Civile, nell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 numero 289 s.m.i. e nelle leggi tributarie delle cui agevolazioni l'Associazione intende usufruire, oltre alle norme di diritto comune riferite alla forma giuridica adottata

3. Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare della Associazione in contrasto con esso. -----

All'originale firmati: Claudio Adinolfi - Enrico Gallo notaio
- vi è il sigillo -----

Registrato a Cuneo il 22-1-2026... serie 1T... N. 1441... con Euro 245,00